



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

VIA SPEZZAFERRI 7, 26900 - LODI (LODI)

Tel.: 037136488 - C.F.: 84508360157 - C.M.: LORC01000Q

E-mail: lorc01000q@istruzione.it - Pec: lorc01000q@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

LODI, 21/05/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto di "attrezzature digitali e arredi innovativi" per la "realizzare i laboratori innovativi e avanzati", per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a € 150.856,99

Avviso Pubblico prot. n. 88643 del 3 giugno 2025 POC (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare "Per la Scuola" 2014-2020, POC "Per la Scuola"

CUP: B14D25001830001

Titolo progetto: ""REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO""

Codice progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-LO-2025-33

Lotto 1 - Laboratorio ENOGASTRONOMIA - CIG: BBBFDC01B8

Lotto 2 - Laboratorio SERVIZI COMMERCIALI - CIG: BBBFDC128B

ART. 1 - DEFINIZIONI E CPV PREVALENTI

Il presente Capitolato intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno negoziabilmente inseriti nel contratto avente ad oggetto **l'affidamento di uno o più lotti di seguito indicati**, che l'Amministrazione scolastica sottoscriverà con l'Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'esatta e completa esecuzione del Contratto stesso.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è "attrezzature digitali e arredi innovativi", finalizzato a: realizzare laboratori innovativi.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

tabella 1

LOTTO 1 - CIG: BBBFDC01B8

Descrizione	CPV (Primario/secondario)	Importo
	39141000-2 - 39141100-3	
Importo a base di gara		€85385.11
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare €0,00 in caso di assenza di rischi]</i>		€0,00
A) + B) Importo complessivo		€85385.11

LOTTO 2 - CIG: BBBFDC128B

Descrizione	CPV (Primario/secondario)	Importo (€)
	30213100-6 - 30200000-1	
A) Importo a base di gara		€ 65471.88
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>		0,00
A) + B) Importo complessivo		€ 65471.88

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a €0.00 poiché si tratta di un appalto di forniture senza posa in opera.

La suddivisione in lotti prestazionali è stata determinata dall'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione delle PMI specializzate nei rispettivi settori, attesa la profonda eterogeneità tecnica delle dotazioni e l'appartenenza a mercati di fornitura distinti, evitando l'artificioso accorpamento di prestazioni non omogenee.

La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché di garanzia di buon funzionamento. Tale ultima garanzia sarà valida per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura, salvo diversa garanzia migliorativa offerta dall'operatore economico.

L'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

La fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere consegnata in stato di piena funzionalità, senza necessità di ulteriori interventi e in modo tale da consentirne l'immediato utilizzo.

Gli effetti del Contratto vincolano la Stazione Appaltante e l'Operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste per la corretta e completa esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Il Contratto sarà affidato mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento nonché nella documentazione di gara.

Il Contratto sarà affidato ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della fornitura richiesta che offrirà i beni e/o i servizi maggiormente rispondenti all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare e che siano congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.

La gestione dell'appalto, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento della fornitura di cui trattasi, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

Ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che la fornitura in oggetto sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 nonché di cui al DM 24.11.2025 e al principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo massimo contrattuale, comprensivo di qualsiasi spesa, è pari all'importo stimato dell'affidamento relativo a ciascun lotto al netto dell'IVA, senza previsione di oneri per la sicurezza interferenziali né costi della manodopera, trattandosi di appalto di forniture senza posa in opera.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata. Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara; l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'affidamento è stipulato "a corpo", pertanto la Stazione appaltante riconoscerà all'Appaltatore esclusivamente le forniture di ciascun lotto effettivamente compiute nella loro interezza.

I costi della fornitura sono onnicomprensivi di ogni onere accessorio e strumentale all'esecuzione delle prestazioni richieste, comprese le eventuali ulteriori spese amministrative, telefoniche e di trasferta e di trasporto dei beni forniti, asporto degli imballaggi, ecc.

L'appalto è finanziato con i fondi prot. n. 88643 del 3 giugno 2025 POC (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare "Per la Scuola" 2014-2020, POC "Per la Scuola".

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione, comprensiva dell'assistenza tecnica e manutenzione sui prodotti forniti.

Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario e l'Amministrazione scolastica appaltante a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio richiesto.

Data la particolare natura delle prestazioni richieste, non sarà ammessa alcuna proroga e/o rinnovo tacito del Contratto.

L'esecuzione della prestazione, da effettuarsi in 60 giorni dell'esecuzione del contratto, sarà eseguita esclusivamente nelle fasce orarie indicate dai referenti della Stazione appaltante, e a seconda delle esigenze della medesima. L'Appaltatore dovrà inderogabilmente attenersi a tali indicazioni. Dovranno tassativamente essere rispettate le tempistiche previste e/o concordate con la Stazione appaltante, fatte salve cause di forza maggiore.

La scuola si riserva la facoltà di accettare eventuali consegne parziali, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e concordate per iscritto con l'operatore economico.

Ferma restando l'obbligazione di consegna entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale - necessaria a garantire il rispetto della scadenza finale di fornitura e collaudo

fissata al 15.10.2026 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire tale termine in caso di proroga dei tempi del progetto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo di aggiudicazione dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e di ogni onere accessorio e strumentale all'esecuzione del contratto; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'istituto provvederà alla liquidazione dell'importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa documentazione fiscale e previa dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore economico, secondo il regime fiscale adottato dall'affidatario.

In particolare, si rappresenta sin d'ora che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto scolastico, della conformità delle prestazioni eseguite dall'Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni richieste dall'Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico. La fornitura sarà fatturata a consegna ultimata salvo diversi accordi concordati per iscritto, e dopo la verifica di conformità della stessa da parte della Stazione Appaltante per l'intero ammontare, e il pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) consegna e accettazione dell'intera fornitura da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Capitolato tecnico;
- b) verifica dell'esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").

Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

I corrispettivi verranno liquidati nel termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura ex art. 4 del D. Lgs. 231/2002, precisando che è possibile far decorrere i 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di interscambio della Stazione appaltante.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI.

Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UFSKM0, il CIG, e, se presenti, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto. Il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

ART. 6 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto oppure di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere l'esecuzione del Servizio richiesto o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	Ritardo nella consegna e/o nell'installazione dei beni richiesti, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario, rispetto al termine convenuto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Mancata trasmissione nel termine previsto della documentazione ex art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. con mod.dalla legge n. 108/2021, richiesta dalla Stazione appaltante	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Mancata trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei C.A.M. e dei requisiti dei DNSH, laddove richiesti in relazione alla natura dell'oggetto dell'affidamento	€100,00
D	Ritardo nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei C.A.M. e dei requisiti dei DNSH, laddove richiesti in relazione alla natura dell'oggetto dell'affidamento, rispetto al termine previsto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
E	Mancato rispetto delle scadenze previste dal Contratto e/o dal Progetto in epigrafe, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
F	Ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi, difettosi o non funzionanti rispetto al termine previsto dal Contratto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Ritardo nella integrazione/ritiro delle quantità di beni consegnati in difetto/eccesso rispetto a quanto previsto nel Contratto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
H	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche degli incaricati della Stazione Appaltante del monitoraggio della prestazione	€100,00 per ogni violazione accertata
I	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati della Stazione Appaltante	€100,00 per ogni violazione accertata

L	Mancanza e/o violazione delle condizionalità relative agli obiettivi e finalità del Progetto in oggetto per il quale è stato affidato il Contratto per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni violazione accertata
---	---	---------------------------------------

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

art. 6.1 - CONSEGNA E RESI PER MERCE NON CONFORME

La fornitura, comprensiva di tutte le attività di installazione e configurazione, dovrà essere consegnata dall'Affidatario presso la nuova sede dell'Istituto scolastico LUIGI EINAUDI DI LODI sito in via Pergolesi in Lodi 26900, con la formula "chiavi in mano", per ogni lotto, ossia al piano e all'interno del locale di destinazione finale indicato dalla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della nuova scadenza prevista dalla proroga stessa, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto, per ogni giorno di ritardo.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto, imballo, carico e scarico, consegna al piano, posa in opera, configurazione e installazione di tutti i beni forniti direttamente nei luoghi a cui sono destinati.

Tutte le attrezzature informatiche e non presenti negli spazi ove verrà eseguita la fornitura dovranno essere smaltite a cura dell'operatore economico affidatario, previe indicazioni ricevute da parte della Stazione Appaltante.

La consegna potrà essere suddivisa in "partite" da consegnare secondo un calendario definito in accordo con la Stazione Appaltante e consegnato alla stessa momento dell'avvio delle attività.

I giorni fissati per le consegne saranno giorni feriali e l'orario di consegna richiesto sarà indicato all'Appaltatore al momento dell'avvio delle attività.

Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna, l'Appaltatore non si presenta ad effettuare le consegne, il Responsabile Unico del Progetto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine fissato è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva con esclusione di alcuna pretesa e/o eccezione da parte dell'appaltatore.

L'avvenuta consegna della fornitura deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»).

La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della fornitura, indica la mera consegna della stessa.

Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH, laddove richiesti) e/o quantitativa (in eccesso e in difetto) tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto dall'Amministrazione.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.

Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L’Affidatario, inoltre, si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l’Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l’Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l’applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto.

È a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati. I prodotti non ritirati 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO

In caso di affidamento del Contratto, l’operatore economico affidatario dovrà impegnarsi espressamente a:

1. osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto, nonché le disposizioni dell’Istituzione Scolastica;
2. adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
3. rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto dell’appalto in oggetto, secondo quanto previsto nel presente atto;
4. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
5. garantire la completa e tempestiva esecuzione dell’appalto, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell’istituto Scolastico;
6. curare l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento dell’appalto, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità delle prestazioni richieste, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall’Istituto Scolastico;
7. a garantire l’osservanza da parte dei propri addetti delle regole di comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
8. a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire la prestazione richiesta;

9. osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
10. garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
11. ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
12. a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
13. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
14. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
15. rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante l'ulteriore documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
16. consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
17. verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
18. eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
19. nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al

Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente atto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del succitato obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste nel presente documento, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;

20. qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006:
 1. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 2. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente atto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

ART. 8 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà garantire la regolare e continua esecuzione delle prestazioni richieste per tutta la durata del contratto.

In particolare, le interruzioni parziali della prestazione richiesta per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- in caso di grave e documentato impedimento del personale adibito al servizio qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dello stesso: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo

caso, potranno essere concordate, tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;

- interruzione totale della prestazione richiesta per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Affidatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In ogni caso l’Affidatario non potrà sospendere la prestazione richiesta eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l’interruzione o sospensione della prestazione richiesta per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

ART. 9 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’operatore economico aggiudicatario le schede tecniche dei prodotti offerti, certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM, l’elenco dettagliato dei beni offerti e i relativi prezzi unitari nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per la verifica di conformità della fornitura richiesta.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l’esatto adempimento delle stesse.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'individuazione dell’operatore economico affidatario, l’Amministrazione scolastica procederà a sottoscrivere con quest’ultimo il Contratto in conformità a quanto disposto nei documenti relativi alla presente procedura e, in particolar modo, a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità previste all’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento è immediatamente efficace nei confronti di entrambe le Parti contrattuali dopo l'aggiudicazione del medesimo.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni ricomprese contratto di appalto, nella misura prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto di appalto, sino alla sua completa esecuzione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'operatore economico affidatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., potrà beneficiare delle riduzioni ivi previste.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione richiesta.

Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno accettate altre modalità di costituzione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura dei danni provocati a persone, beni e animali, che dovessero derivare alla stazione Appaltante e/o a terzi in dipendenza di omissioni e negligenze nell'esecuzione della fornitura, nonché dei difetti dei prodotti forniti, e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

La polizza dovrà prevedere un massimale proporzionato alla natura e al valore della prestazione richiesta.

La copertura dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- danni cagionati durante le operazioni di consegna, carico e scarico dei beni presso i luoghi indicati dalla Stazione Appaltante;
- danni derivanti da vizi o difetti dei prodotti forniti, qualora questi compromettano la sicurezza di persone o beni dell'Ente durante la vigenza del contratto.

Copia della polizza assicurativa (o certificato di assicurazione), con prova dell'avvenuto pagamento del premio, deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto o, al più tardi, contestualmente alla consegna della prima fornitura.

L'esistenza della polizza non esonera l'operatore economico dalle responsabilità che allo stesso derivano per legge o per contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Amministrazione e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario, oppure ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

ART. 14 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a

quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo della prestazione non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 15 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione della prestazione richiesta, da parte delle Autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;

- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell’importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione Scolastica;
- qualora l’Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l’esecuzione del Contratto;
- mancato rispetto dell’Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell’Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell’istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell’Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall’Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell’Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originario che sopravvenuto in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure, ove previsto, il mancato rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore della Stazione Appaltante::

- la facoltà di procedere all’esecuzione del Contratto in danno dell’Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la prestazione richiesta, in danno dell’Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l’esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all’Affidatario, l’Amministrazione procederà a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Amministrazione applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione.

Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. L’Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare la Fornitura, dovrà inviare all’Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell’evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

Si rimanda a quanto previsto all’ art. 8 del Disciplinare di gara.

ART. 17 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell’Amministrazione.

In particolare, l’Affidatario si impegna a pagare l’imposta di bollo nella misura e termini previsti dall’art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta all’Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016. Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Il RUP

Dirigente dell'I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI - ASSOCIAZIONE CONSORTILE TRA I
COMUNI DI LOMBARDORE - FOGLIZZO – FELETTO – ECC.,
LAURA MAJOCCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.